



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

**VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI**

A.C. 2679-bis

Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello Stato  
(Legge di stabilità 2015)

**EMENDAMENTI**

8.046, 17.05, 17.07, 17.08, 27.03, 32.54, 38.043 e 38.044

N. 158 – 20 novembre 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio  
Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**Articolo aggiuntivo 8.046 del Governo – articolo 8-bis – Destinazione di risorse al Fondo per le emergenze nazionali**

**Normativa vigente:** l'articolo 2, comma 1-*bis*, del DL n. 74/2014, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia. Con DPCM<sup>1</sup> si provvede all'individuazione dei summenzionati mutui e prestiti obbligazionari. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio destinate, nel 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinqües*, della legge 225/1992<sup>[2]</sup>. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo aggiuntivo** destina per il 2015 una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del DL n. 74/2014 - che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - per le finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinqües*, della legge 225/1992.

**La relazione tecnica** afferma che l'assegnazione di finanziamenti al Fondo per le emergenze nazionali si rende possibile in quanto le risorse destinate alla copertura del pagamento dei mutui, per il 2015, sono eccedenti rispetto al fabbisogno. Ciò tenuto conto sia degli sfasamenti temporali tra iscrizione in bilancio della provvista per il pagamento dei mutui ed effettiva attivazione degli stessi sia delle economie derivanti dagli andamenti dei tassi d'interesse che risultano in calo da diversi anni. La RT afferma, pertanto, che la proposta in esame non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione*** non si formulano osservazioni, nel presupposto che il diverso utilizzo delle risorse indicate dal testo non modifichi gli effetti finanziari già scontati a normativa vigente ai fini dei saldi.

---

<sup>1</sup> Il DPCM risulta adottato in data 28 ottobre 2014.

<sup>2</sup> Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono, altresì, le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa.

**Articolo aggiuntivo 17.05 del Governo - articolo 17-bis - Promozione del made in Italy e valorizzazione della produzione agricola**

**La proposta emendativa** introduce l'articolo 17-bis, che stanziava, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riassegnazione all'Agenzia ICE ulteriori 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Si prevede inoltre l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale, per il biennio 2015-2016, di 6 milioni di euro annui.

Al relativo onere si provvede:

- quanto a 40 milioni di euro nel 2015, 50 milioni nel 2016 e 40 milioni nel 2017, mediante utilizzo del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del DL 66/2014;
- quanto a 82 milioni di euro nel 2015, mediante utilizzo dei Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del DL 66/2014;
- quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del DL 66/2014;
- quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale, accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

Con l'articolo 49 del DL 66/2014 è stato adottato un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, nonché di riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a detta rilevazione, è stato quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si è provveduto:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, all'eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata e all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia da ripartire a favore di interventi individuati con apposito DPCM;

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del Conto del patrimonio generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017 le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).

La **relazione tecnica** riferita all'articolo aggiuntivo 17.05 del Governo specifica che:

- per quanto attiene all'utilizzo del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (40 milioni di euro nel 2015, 50 milioni nel 2016 e a 40 milioni nel 2017), le risorse sono corrispondentemente iscritte sul capitolo di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico n. 7481 (Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna straordinaria a favore del *Made In Italy*);
- per quanto attiene all'utilizzo dei Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (82 milioni nell'anno 2015, di cui 60 milioni di parte corrente e 22 milioni di parte capitale), le risorse sono corrispondentemente iscritte sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico n. 2535 (Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri) e sul capitolo di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico n. 7481 (Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna straordinaria a favore del *Made In Italy*).

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
<b>ONERI</b>			
Riassegnazione Agenzia ICE	130	50	40
Valorizzazione produzione agricola	6	6	0
<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>56</b>	<b>40</b>
<b>COPERTURE</b>			
Fondo residui passivi parte capitale MISE (capitolo 7034)	40	50	40

Fondi passivi corrente e capitale MEF (capitoli 3050, 3051, 7588 e 7592)	82	0	0
Fondo passivi corrente MPAAF (2350)	6	6	0
Fondi speciali di parte capitale (Tabella B), voce MEF	8	0	0
<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>56</b>	<b>40</b>

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la proposta emendativa in esame utilizza, oltre ad una quota pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 dei Fondi speciali di parte capitale (Tabella B – accantonamento MEF), gli appositi Fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 49 del DL 66/2014, presso i singoli Ministeri per l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio e dei residui passivi perenti. I capitoli interessati presentano complessivamente una capienza congrua alla copertura degli oneri in esame.

Si segnala tuttavia che il capitolo 7034 del MISE (per quanto attiene all'esercizio 2015) e il capitolo 2350 del MPAAF (per quanto attiene agli esercizi 2015 e 2016) vengono integralmente azzerati dall'utilizzo di cui alla proposta emendativa in esame.

Appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di escludere che l'utilizzo dei Fondi, destinati al ripiano di debiti accertati in sede di attuazione dell'articolo 49 del DL 66/2014, possa interessare risorse appostate per pagamenti dovuti. In tal caso potrebbe determinarsi la necessità di finanziare nuovamente i medesimi Fondi, con possibili effetti onerosi per la finanza pubblica.

#### **Articolo aggiuntivo 17.07 del Governo - articolo 17-bis - Programma carta acquisti**

**Normativa vigente:** l'articolo 1, comma 216, della legge 147/2013 ha esteso la possibilità di usufruire della cosiddetta carta acquisti alle seguenti categorie di soggetti: cittadini UE; familiari di cittadini italiani o di Stati UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A tal fine è stato disposto l'incremento del Fondo esigenze dei cittadini meno abbienti, in misura pari a 250 milioni per il 2014. La norma ha inoltre previsto l'ulteriore incremento del medesimo Fondo per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni

2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione<sup>3</sup> di cui all'articolo 60 del DL 5/2012.

L'articolo 9, comma 15, del DL 150/2013 (Proroga termini), soppresso in sede di conversione, disponeva che, al fine di garantire la continuità del programma carta acquisti, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, era prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Veniva altresì disposto l'incremento del Fondo in favore dei cittadini meno abbienti, di 35 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare al finanziamento della carta acquisti. La RT allegata alla norma affermava che dalla proroga non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità. La stessa RT affermava altresì che la disposizione era diretta anche a rifinanziare per il 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo per i cittadini meno abbienti, al fine di garantire per l'intero 2013 i benefici della carta acquisti cosiddetta ordinaria.

**La norma** prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del DL 150/2013, volti a garantire l'estensione, la continuità del programma carta acquisti e l'avvio della sperimentazione (di cui all'articolo 60 del DL 5/2012) fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi.

**La relazione tecnica** afferma che la modifica è volta a garantire la validità dei provvedimenti adottati al fine di estendere ai cittadini comunitari ed extracomunitari la carta acquisti introdotta dalla legge di stabilità 2014 nel periodo di vigenza dell'articolo 9, comma 15, del DL 150/2013. La stessa modifica, inoltre, è finalizzata a salvaguardare gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti a seguito della proroga del contratto per la gestione del servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010. Attraverso tale proroga è stato possibile assicurare la continuità al programma carta acquisti e l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL 5/2012. La mancata approvazione della proposta determinerebbe la necessità di recuperare i contributi già erogati ai cittadini nel periodo gennaio-marzo 2014 e non consentirebbe di pagare a Poste SpA i compensi previsti per il servizio comunque prestato per assicurare la continuità del programma carta acquisti, l'estensione dello stesso ai cittadini comunitari ed extra-comunitari e l'avvio della sperimentazione nei dodici comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

---

<sup>3</sup> La norma precisava che la sperimentazione riguarda un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

La RT afferma, infine, che l'articolo aggiuntivo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni, nel presupposto che - come sembra potersi desumere dalla relazione tecnica - la modifica in esame faccia salvi esclusivamente effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

**Articolo aggiuntivo 17.08 del Relatore – articolo 17 bis – Materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

**L'articolo aggiuntivo** autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. Il testo specifica che sono confermate le norme in materia di contenimento della spesa recate dall'articolo 6-bis del DL 93/2013.

Con tali norme è stata prevista la possibilità di stipulare accordi territoriali, con finalità di contenimento della spesa, per l'ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonché per il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni.

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni, nel presupposto che le attività previste dall'articolo aggiuntivo siano effettuate nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

**Articolo aggiuntivo 27.03 del Governo – Articolo 27-bis – Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)**

**Normativa vigente:** l'art. 1, comma 1, del DL 67/2012 ha disposto che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) debba avvenire entro la fine del 2014. Per tali finalità è stata autorizzata (comma 3) la spesa di 2 milioni di euro<sup>4</sup> per il 2014. Il successivo comma 2-bis (introdotto dal DL 109/2014), prevede che le elezioni si svolgano con le modalità di votazione per corrispondenza e di

---

<sup>4</sup> Con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



scrutinio individuate dalla legge 286/2003, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Per l'attuazione della norma che prevede il voto per corrispondenza per il rinnovo dei COMITES, l'art. 10, comma 4, del DL 109/2014 ha autorizzato, per il 2014, la spesa di euro 6.946.878. L'importo complessivo delle autorizzazioni di spesa per il 2014 finalizzate al rinnovo dei COMITES è, pertanto, pari ad euro 8.946.878 (2.000.000 + 6.946.878).

**L'articolo aggiuntivo** prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), previste a normativa vigente per la fine del 2014, siano rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco elettorale degli uffici consolari, viene prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione di quanto disposto si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, pari a 1.103.191 euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La proposta in esame riproduce l'articolo 1 del DL 168/2014 (Proroga termini), attualmente all'esame della Camera (C. 2727).

**La relazione tecnica** afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Si rende necessario l'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali in quanto occorre compensare l'effetto sui saldi di finanza pubblica derivante della possibilità di impegnare anche nell'esercizio 2015 parte degli stanziamenti previsti per il 2014. Considerato, inoltre, che è già stato disposto l'impiego o il prelievo dai conti correnti valuta tesoro delle sedi estero di somme pari ad euro 7.843.597, è necessaria la compensazione per la quota residua, pari ad euro 1.103.191 rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente.

Si rammenta che l'importo complessivamente autorizzato a legislazione vigente per il 2014 per il rinnovo dei COMITES è pari ad euro 8.946.878 (euro 2.000.000 in virtù del DL 67/2012 e euro 6.946.878 per effetto del DL 109/2014). La differenza rispetto alle somme di cui è stato già disposto l'impiego o il prelievo (euro 7.843.597) è pari ad euro 1.103.291.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

**Emendamento 32.54 del Governo - articolo 32 - Riutilizzo di somme impiegate da norme oggetto di stralcio**

**L'emendamento** incrementa le dotazioni delle tabelle come segue<sup>5</sup>:

- Tabella A (Ministero dell'interno) +100 milioni a decorrere dal 2015;
- Tabella A (Ministero della difesa) +10 milioni per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- Tabella E (Ministero delle politiche agricole; articolo 4, legge 499/1999; attività di competenza del Ministero) +10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017;
- Tabella E (Ministero delle politiche agricole; decreto legislativo 185/2000; assegnazione all'ISMEA per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo) +10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

**La relazione tecnica** evidenzia che l'emendamento, di carattere tecnico, non reca una copertura finanziaria in quanto utilizza risorse già comprese nel prospetto di copertura allegato al disegno di legge di stabilità originariamente presentato dal Governo e non più utilizzate per il finanziamento dei seguenti interventi, che hanno formato oggetto di stralcio:

- rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per 100 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 17, comma 11, del ddl originario);
- prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, finanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (articolo 17, comma 20, del ddl originario);
- rafforzamento delle politiche di filiera e del sistema agricolo e rafforzamento dei distretti agroalimentari, mediante l'utilizzo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (articolo 17, comma 23, del ddl originario);
- sviluppo dell'imprenditoria giovanile mediante un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (articolo 17, comma 22, del ddl originario).

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma del Governo - che le nuove finalizzazioni di spesa determinino sui saldi di finanza pubblica i medesimi effetti già scontati con riferimento alle norme oggetto di stralcio.

---

<sup>5</sup> La proiezione temporale degli incrementi delle disponibilità delle tabelle riportati nella presente scheda è posta in relazione, oltre che con il testo dell'emendamento, anche con la portata sostanziale delle norme stralciate e, quindi, delle modifiche indicate nella relazione tecnica (v. *infra*).

## **Articolo aggiuntivo 38.043 del Governo - Articolo 38-bis - Acquisizione di lavori, beni e servizi da parte di enti pubblici**

**Normativa previgente.** L'articolo 33, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) ha disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del DL 90/2014 le suddette disposizioni non si applicano prima del 1° gennaio 2015 e non riguardano le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo, indicate nel DL 39/2009, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel DL 74/2012.

**L'articolo aggiuntivo** modifica l'articolo 23-*ter*, comma 2, del DL 90/2014, sopprimendo le parole "dell'Abruzzo" e "dell'Emilia-Romagna".

La proposta in esame riproduce sostanzialmente l'articolo 3 del DL 165/2014 (Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati), attualmente all'esame della Camera (C. 2715).

**La relazione tecnica** ricorda che l'articolo 33, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 163/2006 non si applica comunque alle aree impegnate nella ricostruzione in Abruzzo e in Emilia-Romagna (articolo 23-*ter*, comma 2, del DL 90/2014) e ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (articolo 23-*ter*, comma 3, del DL 90/2014), limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. L'aver indicato l'Emilia-Romagna, nel DL 90/2014, non appare corretto in quanto il DL 74/2012, relativo al sisma del 2012, riguarda espressamente tutte le aree colpite dal sisma e quindi anche, sia pure in minima parte, le regioni Veneto e Lombardia.

Ciò posto, l'articolo aggiuntivo in esame provvede a precisare l'ambito di applicazione e non comporta effetti finanziari negativi, trattandosi di un ampliamento della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 23-*ter* del DL 90/2014 che, parimenti, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni, considerato che – come evidenziato dalla relazione tecnica – la proposta emendativa modifica l'ambito di applicazione di una disciplina alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Articolo aggiuntivo 38.044 del Relatore - articolo 38 bis - Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133**

**L'articolo aggiuntivo** introduce alcune modifiche - a decorrere dal 12 novembre 2014 - al decreto legge 133/2014 (Apertura cantieri, opere pubbliche, digitalizzazione, semplificazione burocratica), convertito dalla legge 164/2014. In particolare:

- a) riferisce gli oneri che sono oggetto di copertura con l'articolo 4 (misure finanziarie a favore degli enti territoriali) al solo comma 8-*ter* di tale articolo (e non più all'intero articolo).

Viene così riprodotto il contenuto dell'articolo 2 del DL 165/2014 (Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati), attualmente all'esame della Camera (C. 2715).

- b) sostituisce interamente l'articolo 34, comma 7, del DL 133/2014, ripristinando il testo contenuto nel decreto legge originario, che non prevedeva l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relative a interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali.

Viene così riprodotto il contenuto dell'articolo 1 del DL 165/2014 sopra richiamato (C. 2715).

La **relazione tecnica** (allegata al C. 2715) afferma che la modifica di cui alla lettera a) chiarisce a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dall'articolo 4, comma 8-*quater*, del DL 133/2014, considerato che le altre disposizioni del medesimo articolo sono dotate di autonoma copertura.

La modifica di cui alla lettera b) si rende necessaria in quanto in sede di esame parlamentare del DL 133/2014 è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità delle spese relative a interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria e senza fornire indicazioni in ordine alle modalità di applicazione. La relazione tecnica ribadisce che si tratta di un intervento urgente al fine di evitare l'insorgenza di oneri non coperti.

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.